



DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA

Università degli Studi di Bologna

Ce.S.Co.De.C.

CENTRO STUDI SUI COMPORAMENTI DEVIANTI E CRIMINALI

CATTEDRA DI CRIMINOLOGIA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLA VITTIMOLOGIA

STATUTO

Art. 1 Promosso dai Dipartimenti di psicologia, di Scienze dell'Educazione e di Sociologia e dall'Istituto di Medicina Legale è istituito presso l'Ateneo di Bologna il Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Vittimologia.

Il presente statuto concerne attribuzioni, gestione e funzionamento di tale Centro.

Art. 2 In riferimento all'art. 89 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento e istituto aderente, il Centro promuove e coordina studi e ricerche nel campo della Vittimologia. A tal fine favorisce e coordina lo scambio di informazioni e iniziative atte a promuovere collaborazioni interdisciplinari nel predetto ambito culturale.

Art. 3 Sono membri del Centro:

- a) i docenti e i ricercatori indicati come aderenti dai Dipartimenti e Istituti promotori del Centro;
- b) i docenti e i ricercatori che altri eventuali Dipartimenti o Istituti, ammessi a far parte del Centro ai sensi dell'art. 11, propongano che siano ammessi ad aderire dal Consiglio del Centro ai sensi dell'art.11;
- c) i docenti e ricercatori dei settori di ricerca e delle attività connesse a quelle di cui all'art. 2, ammessi ad aderire al Centro a titolo individuale ai sensi dell'art.11.

Il Centro ha provvisoriamente la propria sede presso il Centro Studi sui comportamenti devianti e criminali (Ce.S.Co.De.C.) del Dipartimento di Sociologia.

Per lo svolgimento delle sue attività il Centro si avvarrà, oltre che di personale a questo Centro. eventualmente destinato dall'università, del personale tecnico, bibliotecario ed ausiliario messo a disposizione dagli Istituti e dai Dipartimenti aderenti.

Art. 4 Sono organi del Centro:

- a) il Direttore
- b) il Consiglio
- c) il Comitato esecutivo.

Art. 5 Il Direttore è eletto fra i professori ordinari e straordinari del Centro che abbiano optato per il tempo pieno, dal Consiglio del Centro, a maggioranza assoluta dei votanti ed è nominato con Decreto Rettorale. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli avanti diritto.

Il Direttore resta in carica per tre anni ed è rieleggibile, per non più di due termini consecutivi.

Il mandato scade il 31 dicembre del terzo anno.

Il Direttore ha la rappresentanza del centro, presiede il Consiglio e il Comitato esecutivo e cura l'esecuzione dei relativi deliberati. In collaborazione con il Comitato esecutivo:

a) entro il 31 maggio predispone annualmente le richieste di finanziamenti e di assegnazione del personale non docente per le attività del Centro e per la realizzazione dei programmi delle ricerche svolte nell'ambito del Centro;

b) propone il piano annuale delle ricerche del Centro ed eventuali programmi in comune con Istituti, Dipartimenti e Centri della stessa Università o di altra Università italiana o straniera, o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, predispone gli strumenti organizzativi e promuovendo le convenzioni, tra le Università e gli Enti interessati, all'uopo necessari;

c) entro il 15 dicembre predispone annualmente una relazione sui risultati delle attività svolte, con riferimento allo stato delle ricerche nel Centro;

d) promuove le attività del Centro, vigila all'osservanza dello statuto e del regolamento del Centro e tiene rapporti con altre strutture Universitarie e con gli organi accademici;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono evolute dalla legge, dallo statuto e dal regolamento;

f) nel caso che il Centro partecipi all'organizzazione di corsi, seminari o convegni mette a disposizione i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento di tali attività;

g) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro e dispone il pagamento delle relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati.

Nei casi di impedimento temporaneo, il Direttore delega, dandone motivata comunicazione al Rettore, le proprie funzioni ad altro professore di ruolo o fuori ruolo aderente al Centro.

Al termine del mandato, ovvero quanto il Direttore si dimetta, od opti per il tempo definito, o cessi di aderire al Centro, il professore di ruolo più anziano di nomina convoca il Consiglio del Centro per la selezione del nuovo Direttore.

Art. 6 Del Consiglio del Centro fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, gli assistenti di ruolo ad esaurimento e i ricercatori aderenti al Centro.

Il Consiglio del Centro esercita le seguenti attribuzioni:

1) detta criteri generali per:

a) la utilizzazione dei fondi assegnati al Centro e da questo amministrati per le sue attività di ricerca istituzionali tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili nel corso dell'anno;

b) l'utilizzo coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione o messi a disposizione

2) esamina e approva le proposte formulate dal Direttore di cui ai punti a), b), e c) dell'articolo precedente;

3) dà pareri in ordine alla stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati per l'uso di strutture extra-universitarie;

4) dà la preventiva autorizzazione all'utilizzo dei fondi per spese che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 4 marzo 1982 n. 371, devono essere successivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione;

5) approva, su proposta del Direttore, sulla base delle somme disponibili come dotazione ordinaria di funzionamento, e degli altri fondi disponibili, il bilancio preventivo e consuntivo del Centro corredato da una dettagliata relazione.

Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenta la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta.

Per quanto concerne la validità delle adunanze, l'elezione del Comitato esecutivo e la validità delle deliberazioni prese dal Consiglio del Centro valgono le norme di cui al Regolamento Generale Universitario (R.D.E. 1924, n. 674) e dell'art. 89 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Delle adunanze è redatto il verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario.

Art. 7 Il Comitato esecutivo è composto da:

- a) il Direttore
- b) un rappresentante, professore di ruolo, designato da ciascun Istituto o Dipartimento aderente al Centro
- c) due membri eletti dal Consiglio tra tutti gli aderenti al Centro
- d) un rappresentante, professore di ruolo, aderente a titolo individuale, per il caso in cui gli aderenti a titolo individuale non siano più di quindici e due rappresentanti, professori di ruolo, qualora gli aderenti a titolo individuale superino detto numero.

L'elettorato attivo, ai fini dell'applicazione della lettera c), è attribuito a tutti i componenti del Consiglio del Centro.

Art. 8 Il materiale inventariabile acquistato dal Direttore e da assegnatari di fondi amministrati dal Centro viene registrato sull'inventario generale del Centro. Fanno eccezione i materiali inventariabili acquistati con fondi di contratto CNR o di altri enti per i quali esista un apposito inventario.

Art. 9 I fondi a disposizione del Centro per il funzionamento di esso deriveranno:

- a) dalla dotazione eventualmente assegnata dal Consiglio di Amministrazione
- b) da versamenti annui delle strutture aderenti
- c) da finanziamenti che potranno pervenire al Centro da enti pubblici o privati
- d) da finanziamenti per la ricerca ottenuti da docenti e da ricercatori in quanto aderenti al Centro, relativi ad attività del Centro stesso.

Art. 10 La gestione amministrativa e contabile è regolata dal Titolo V del D.P.R. 4 marzo 1982, n. 371 come previsto espressamente dall'art. 95 del D.P.R. medesimo.

Art. 11 L'adesione al Centro di docenti e di ricercatori aderenti a titolo individuale avverrà su approvazione della loro domanda da parte del Consiglio del Centro.

Si considerano altresì partecipanti al Centro, anche ai sensi del primo comma dell'art. 6, i docenti e ricercatori indicati dai Dipartimenti e dagli Istituti nelle proprie domande di ammissione o successivamente, previa delibera relativa alla partecipazione di ciascuno di essi all'attività del Centro stesso da parte del Consiglio.

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio del Centro, previa approvazione dei 2/3 dei membri del consiglio stesso e approvazione da parte degli organi accademici competenti.

Art. 12 Il Consiglio potrà adottare, con delibera presa a maggioranza dei membri del Consiglio, un regolamento interno.

Il regolamento di cui al primo comma dovrà essere conforme al presente Statuto.